

## STATUTO SOCIALE

### PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO MONTESPERTOLI



#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1** - E' costituita con atto notarile l'organizzazione di volontariato denominata Pubblica Assistenza "Croce D'Oro" Montespertoli, a suo tempo fondata nell'anno 1900. La stessa ha sede nel comune di Montespertoli. Con delibera dell'assemblea dei soci può istituire e sopprimere su tutto il territorio regionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Articolo 2** - L'organizzazione di volontariato Pubblica Assistenza "Croce D'Oro" Montespertoli è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/91 e del decreto legge 460/97, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' facoltà dell'organizzazione adottare un regolamento, che sarà approvato dall'Assemblea, che disciplina, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività.

**Articolo 3** - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della stessa organizzazione.

**Articolo 4** - Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. **Articolo 5** - Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri del codice civile

**Articolo 6** - La bandiera della Associazione è blu, con scritta in lettera colore oro "Associazione di Pubblica Assistenza Croce D'Oro" con nel centro del drappo una Croce Medica in oro bordata di rosso. La bandiera potrà essere esposta o portata in quelle circostanze che il Consiglio, all'unanimità, riterrà opportuno.

Non potrà mai assolutamente esporsi o portarsi alle manifestazioni di parte.

## TITOLO II

### FINALITÀ' DELL'ORGANIZZAZIONE



**Articolo 7** - L'organizzazione di volontariato Pubblica Assistenza "Croce D'Oro" Montespertoli persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

**Articolo 8** - Le specifiche finalità dell'organizzazione :

- A. organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- B. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- C. promuovere e organizzare la raccolta del sangue;
- D. Servizi di coadiuvazione e assistenza delle famiglie colpite da lutto, in ogni forma possibile, garantendo l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle stesse, così da tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;
- E. promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- F. organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, sensibilizzare sulla tutela e sul rispetto della natura e dell'ecologia sociale; informare sul risparmio energetico e sulla qualità, certificazioni, sicurezza ambientale, luoghi di lavoro, promuovere incontri tra persone, enti, imprese ed associazioni, allo scopo di formare economie locali di consumo critico che favoriscano stili di vita ambientalmente sostenibili riducendo lo sfruttamento di risorse naturali in termini di : consumi di energia, rifiuti, acqua, suolo e mobilità; operare negli ambiti del servizio di protezione civile svolgendo attività di previsione, prevenzione, soccorso e dell'emergenza;
- G. Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dallo statuto.
- H. promuovere attività sociali, educative, culturali» sportive e ricreative, atte a favorire una migliore qualità della vita; di solidarietà individuali e collettive, la promozione della cultura della pace contro ogni forma di discriminazione e marginalizzazione, nazionali e internazionali;
- I. promuovere aiuti alle famiglie colpite da calamità.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'organizzazione si impegna anche a:

promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- A. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- B. promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, della violenza e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- C. organizzare servizi sociali e assistenziali anche domiciliare, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili é, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- D. Costruire una società più giusta e solidale attraverso il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e civili, al fine di promuovere l'integrazione multiculturale, la cooperazione



internazionale e la cultura delle pari opportunità, anche operando contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ivi compresi interventi di cura e supporto dei soggetti deboli, accoglienza, tutela, e sostegno ai minori e alle donne vittime di violenza;

E. Operare per la salvaguardia della salute dell'individuo, contrastando ogni forma di dipendenza ed intervenendo sul disagio psicologico e sociale;

F. organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie.



### TITOLO III

#### I SOCI

**Articolo 9** - Sono soci tutte le persone che aderendo all'organizzazione ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno d'età mediante la sottoscrizione della quota associativa, sono soci di diritto coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età figli di soci dell'associazione. ed avranno diritto alle prestazioni che l'Associazione svolge in favore dei soci. Nelle assemblee e nelle consultazioni in cui i soci saranno chiamati ad esprimersi non potranno essere né eletti né elettori.

Sono soci di diritto tutti i volontari attivi dell'associazione.

Coloro che hanno superato il 70° (settantesimo) anno d'età saranno esonerati dal pagamento della quota sociale pur restando soci a vita e conservando diritti attivi e passivi.

**Articolo 10** - I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni, ai fini della composizione degli organi statuari.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, e preventivamente autorizzati;

**Articolo 11** - Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

**Articolo 12** - Il socio che contravviene alle regole dello statuto può essere escluso dall'organizzazione con l'immediata decadenza di ogni diritto acquisito.

La qualità di socio si perde anche:

- per dimissioni;
- per decadenza;
- per esclusione;
- per morosità.

Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.



Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, del regolamento eventuale, delle deliberazioni tutte e dei principi ispiratori dell'associazione, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea solo su proposta del Consiglio Direttivo, dopo esame del Collegio dei Probiviri, soltanto per gravi motivi con voto voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'assemblea non abbia rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

Il socio sottoposto a perdita di qualità di associato per decadenza o esclusione deve essere preventivamente informato e invitato a esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di perdita di qualità di associato per decadenza o esclusione il socio può ricorrere con proprie memorie scritte e chiedendo di essere consultato al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di perdita di qualità di socio per decadenza ed esclusione sono esecutivi dal momento della ricezione della comunicazione scritta (effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

Il provvedimento di perdita di qualità di socio per morosità è esecutivo dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione, comunque mai e per nessun motivo potranno uno o più soci richiedere tutto o parte del capitale sociale costituito.

L'associazione di Pubblica Assistenza Croce D'Oro Montespertoli è una associazione senza fini di lucro.

#### **TITOLO IV GLI ORGANI**

**Articolo 13** - Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
- Il Collegio dei probiviri.

**- Articolo 14 - L'Assemblea.**

L'Assemblea è composto da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione. Sono compiti dell'Assemblea:

- A. approvare il conto consuntivo chiuso al 31.12 e quello preventivo;
- B. approvare la relazione del Consiglio;



- C. approvare o modificare l'ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- D. approvare o modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- E. approvare o modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- F. approvare, là dove esiste, il regolamento generale dell'organizzazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- G. approvare le modifiche dello statuto;
- H. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- I. adottare i provvedimenti di cui all'articolo 12;
- J. nomina la commissione elettorale per l'elezione degli organi.



Nell'Assemblea Generale, partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'anno in corso, e, nel caso la Campagna annuale del tesseramento non fosse terminata, anche quei soci che regolarizzano il pagamento prima della votazione.

Ogni socio può eleggere, scegliendo dalla lista dei Candidati, predisposta nei previsti modi dell'Art. 23, fino ad un massimo di cinque candidati, attraverso il voto segreto. Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di dimissioni o altro, subentra in carica il primo dei non eletti.

**Articolo 15** - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con le relative relazioni entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio annuale. Il Consiglio convoca l'assemblea con avviso all'affissioni pubbliche. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità quando ne è fatta richiesta motivata da almeno-un decimo dei soci.

Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'organizzazione consentire ai soci e ai non soci di prendere la parola.

**Articolo 16** - L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Articolo 17** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo statuto, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi qualunque sia il numero dei presenti. Se nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nell'elezione delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani d'età.

**Articolo 18** - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione, ogni socio ha diritto di consultarlo.

**Articolo 19 - Il Consiglio.**

Il Consiglio è composto da 15 (quindici) membri, eletti con le modalità previste dall'articolo 23, ed i suoi membri sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

**Articolo 20** - Il Consiglio, che dura in carica 4 (quattro) anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consigliere che senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per cinque volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

Il subentro nei posti del Consiglio resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti. A parità prevale il Consigliere più anziano di età.

I compiti del Consiglio sono:

- A. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13;
- B. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- C. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;
- D. deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- E. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

**Articolo 21**- Il Consiglio Generale nomina nel suo seno:

- A. il Presidente;
- B. il Vice Presidente;
- C. un Segretario;
- D. un Vice Segretario;
- E. un Amministratore;
- F. un Cassiere;
- G. un Provveditore;





- H. un Responsabile della formazione dei volontari;
- I. un Responsabile del rapporto con i soci e della propaganda;
- L. un Responsabile dei volontari

Disporrà inoltre, fra i consiglieri eletti, di quanti altri incaricati riterrà opportuni per il buon andamento dell'Associazione.

Tutte le nomine o le variazioni interne al Consiglio di Amministrazione, devono essere portate a conoscenza di tutto il corpo sociale, tramite comunicato da affiggere all'albo dell'Associazione.

#### **Articolo 22 - Il Presidente.**

Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima seduta, convocata dalla Commissione Elettorale. È coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 23 - Il Presidente dura in carica quattro anni.**

Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio; la stessa Assemblea nomina la commissione elettorale composta da tre membri effettivi e due supplenti. La Commissione elettorale provvede entro tre settimane dalla nomina ad accogliere, valutare ed eventualmente rifiutare, le candidature a Consigliere di qualunque socio in regola con il pagamento delle quote sociali presentato da almeno quattro firme dei soci. La Commissione elettorale verifica le candidature, le respinge se non regolari dando tre giorni di tempo per la regolarizzazione. Provvede infine a compilare la lista dei candidati:

in ordine alfabetico per i candidati presentati dai soci. La Commissione elettorale distribuirà ai seggi, nelle diverse sezioni un quantitativo sufficiente di schede, che saranno timbrate e controfirmate dal responsabile del seggio.

La Commissione elettorale stabilirà la data delle elezioni generali, le sedi opportune per la votazione, l'orario di apertura dei seggi e ne darà comunicazione al corpo elettorale.

Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze. Le schede che riportino preferenze in numero superiore a quanto stabilito dal presente statuto saranno annullate.

Non possono assumere nessun incarico elettivo nell'associazione coloro che svolgono in proprio, oppure mediante la partecipazione diretta e indiretta, le stesse attività svolte dall'associazione, o altre attività collaterali, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto

Patrimoniale.

**Articolo 24 – Il Presidente** rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione stessa. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede, dove possono essere consultati dai soci. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio e compie i conseguenti atti.

Il Presidente convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio tramite avviso alle affissioni pubbliche.





**Articolo 25 – Il Segretario.**

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio; protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione. Cura la predisposizione delle deliberazioni del Consiglio, la controfirma e provvede in maniera che esse siano - rese operanti e conosciute a tutti gli effetti.

**Articolo 26 - L'Amministratore.**

L'Amministratore emette e firma a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata ed uscita, è responsabile delle scritture contabili e di quanto altro viene stabilito dal Consiglio in ordine di programmi di attività economica, con la predisposizione delle scadenze, delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie. Controlla l'andamento economico generale e propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi della Associazione.

Tutela il patrimonio finanziario fisso e mobile ed i mezzi dell'Associazione.

**Articolo 27 - Il Cassiere.**

Il Cassiere esige e paga, dietro delibera del Consiglio, i mandati di uscita e le reversali di incasso firmate dal Presidente e dall'Amministratore. Tiene il registro di cassa. E' soggetto a verifica di cassa sempre e quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

**Articolo 28-11 Provveditore.**

Il Provveditore ha in gestione il materiale giacente nell'Associazione. Egli provvede agli acquisti deliberati dal Consiglio, esegue annualmente l'inventario di tutte le attrezzature, beni mobili ed immobili dell'Associazione.

**Articolo 29-1 Sindaci Revisori.**

I Sindaci Revisori, in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti tutti estranei dal Consiglio, vengono nominati dall'Assemblea al momento della nomina della Commissione Elettorale e restano in carica quattro anni. Essi sorvegliano l'amministrazione dell'Associazione rivedono le scritture contabili ed i bilanci annuali, firmandoli. Possono partecipare alle riunioni di consiglio senza diritto di voto.

All'Assemblea annuale presentano una relazione scritta sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

**Articolo 30 – Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre persone e due supplenti. Dura in carica quattro anni. Possono essere nominati Probiviri persone, che si sono distinte nella vita sociale per la loro particolare rettitudine e correttezza morale, purché accettino di svolgere l'attività a titolo non oneroso. Nella prima riunione dopo la sua nomina, il Collegio elegge il proprio Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento con regolamento da presentare al Consiglio Direttivo per le eventuali modifiche e procedure di approvazione in



assemblea ordinaria. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro, il cui accesso è disciplinato dal Regolamento dell'associazione.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- vigilare sull'andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello Statuto;
- deliberare sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12;
- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti interni nei confronti dei volontari deferiti;
- decidere sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procedere, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'associazione

#### **Articolo 31 – Elezione del collegio dei Probiviri**

Il collegio dei Probiviri, in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti tutti estranei dal Consiglio, vengono nominati dall'Assemblea e restano in carica quattro anni. e decadono per dimissioni degli stessi o fine mandato.

Nel caso di sostituzione della metà più uno dei componenti del Collegio dei Probiviri dovranno essere indette nuove elezioni limitatamente all'organo interessato, la cui scadenza comunque si uniformerà a quella naturale del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo, Sindaco Revisore e Probiviro non sono tra loro cumulabili.

### **TITOLO V**

#### **LE RISORSE ECONOMICHE**

**Articolo 32** – Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :

- A. beni mobili e immobili;
- B. quote sociali;
- C. contributi onorari e benemeriti;
- D. donazioni, lasciti ed elargizioni di qualunque genere disposti a favore dell'Associazione;
- E. dal ricavato dei servizi a pagamento, dalle convenzioni con gli Enti locali e da tutte le attività che il Consiglio prenderanno l'iniziativa di organizzare a prò dell'Associazione;
- F. attività marginali a carattere commerciale.

**Articolo 33** - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.



**Articolo 34-** I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dalla Assemblea.

**Articolo 35** - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio, che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio con relativa delibera di utilizzo, in armonia con le finalità statutarie.

**Articolo 36-** I proventi derivanti da eventuali attività marginali sono contabilizzati nelle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione degli stessi, che comunque deve rispettare le finalità statutarie.

**Articolo 37** - Eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio nonché le riserve, i fondi e il capitale .

**Articolo 38** - In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazione con fini statutarie uguali residenti nel Comune di Montespertoli, o all'A.N.P.A.S. Nazionale.

I beni mobili ricevuti in eventuale comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

## TITOLO VI

### IL BILANCIO

**Articolo 39-** Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**Articolo 40** - Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.


**Articolo 41** - Il bilancio, sia esso consuntivo che preventivo, è controllato dai Sindaci revisori, che si limitano a guardare la regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese od entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

**Articolo 42-** Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese, con la maggioranza dei presenti. E' depositato presso la sede dell'organizzazione.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

**Articolo 43** - Eventuali convenzioni tra l'organizzazione ed Enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio, insieme alle modalità di attuazione, copia di ogni





convenzione deve essere custodita, nella sede, a cura del Presidente. Le-convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione. Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.



## TITOLO VII COLLABORATORI

**Articolo 44** - L'organizzazione per sopperire a specifiche esigenze può valersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, i cui rapporti sono disciplinati dalla Legge.

## TITOLO VIII

**Articolo 45**- I soci attivi devono essere assicurati in base alla Legge 266/91

**Articolo 46** - L'organizzazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà. Inoltre l'organizzazione collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, culturali e di solidarietà

## TITOLO IX

**Articolo 47** - Nell'Assemblea di presentazione del Consiglio, il Consiglio potrà portare all'approvazione la nomina di un consulente legale, di un consulente medico, scelti preferibilmente fra i soci.

Il Consiglio può inoltre nominare un Presidente Onorario nella persona di un socio che si sia distinto per particolari meriti.

## DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché alle norme di legge vigenti in materia.



**Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2013**

